

SINDACATO NAZIONALE
AGENTI DI ASSICURAZIONE
M I L A N O



S T A T U T O

(Testo approvato dal XXIV Congresso
Nazionale – straordinario – tenutosi a Bologna
nei giorni 7-8-9 dicembre 1983 e modificato
dal XXV Congresso Nazionale tenutosi a Perugia
nei giorni 21-22-23-24 novembre 1984)

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

È costituito, con sede in Milano, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.

Art. 2

Il Sindacato ha la rappresentanza dei propri iscritti in enti, organismi e in tutte le sedi – nazionali ed internazionali – ove si trattino problemi che interessano direttamente od indirettamente la categoria ed il settore assicurativo.

Pertanto:

- a) tutela gli interessi professionali, morali ed economici degli agenti di assicurazione;
- b) stipula accordi e contratti collettivi;
- c) presta assistenza agli iscritti in tutti i problemi e le vertenze connesse all'attività agenziale, anche dopo la cessazione dell'incarico;
- d) promuove iniziative atte a migliorare, aggiornare ed elevare costantemente la preparazione tecnica, professionale e sindacale degli agenti anche tramite la stampa;
- e) promuove l'evoluzione ed il perfezionamento del servizio assicurativo per una migliore tutela dell'assicurato;
- f) diffonde tra il pubblico una migliore coscienza assicurativa anche attraverso la scuola e gli organi di informazione.

Art. 3

Il Sindacato non persegue scopi politici, religiosi né di lucro.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Capo I – Iscrizione

Art. 4

Possono far parte del Sindacato:

- a) gli agenti iscritti alla Sezione I dell'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione di cui alla Legge n. 48/1979;
- b) gli agenti che, per cessazione dall'incarico vengano trasferiti alla Sezione II dell'Albo Nazionale;
- c) i soci onorari. Questi sono nominati con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale per eccezionali meriti nei confronti della categoria.

Gli iscritti di cui ai punti b) e c) del comma precedente partecipano pienamente alla vita del Sindacato.

Non può essere né rimanere iscritto chiunque faccia parte di altra associazione, sindacato, ente od organismo che persegua scopi analoghi a quelli previsti ai punti a), b) e c) dell'art. 2 del presente Statuto, o che svolga attività nel settore assicurativo diversa da quella di agente di assicurazione.

Art. 5

Per l'iscrizione al Sindacato il richiedente deve presentare domanda scritta alla Giunta Esecutiva della Sezione competente per territorio, che decide al riguardo entro 30 giorni.

L'interessato, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione o in assenza di pronuncia nei termini, può ricorrere alla Giunta Esecutiva Nazionale che decide in via definitiva.

Capo II – Doveri degli iscritti

Art. 6

L'iscritto deve osservare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, attenersi alle deliberazioni degli organi statutari, agli accordi e contratti collettivi stipulati dal Sindacato e ritenersi espressamente vincolanti.

Capo III – Contributi sindacali

Art. 7

L'iscritto è tenuto a versare, entro il 28 febbraio il contributo sindacale – provinciale e nazionale – tramite la Sezione competente per territorio. Decorso tale data, l'iscritto moroso è sospeso dall'esercizio dei diritti sindacali fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

Trascorso il 30 giugno l'iscritto è escluso dal Sindacato e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati col massimo di due anni, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.

Il contributo sindacale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l'intero anno solare seguente, fatto salvo l'obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Art. 8

La qualità di iscritto si perde:

- a) per dimissioni che devono essere date a mezzo lettera raccomandata alla propria Sezione, che ne dà comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale;
- b) per le cause previste dagli artt. 4 terzo comma; 7 secondo comma e 32 primo comma lettera d);
- c) per cancellazione dall'Albo Nazionale Agenti di Assicurazione di cui alla Legge n. 48/1979.

TITOLO III – ORGANI DEL SINDACATO

Art. 9

Sono organi del Sindacato:

- a) le Sezioni Provinciali;
- b) il Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali;
- c) il Congresso Nazionale;
- d) il Comitato Centrale;
- e) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) la Segreteria Generale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio Sindacale.

Capo IV – Sezioni Provinciali

Art. 10

Le Sezioni Provinciali esprimono le istanze di base della categoria ed operano nell'ambito delle direttive nazionali.

Le Sezioni Provinciali riuniscono gli iscritti della stessa Provincia. Ove esistano esigenze di potenziamento organizzativo la Giunta Esecutiva Nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni periferiche, con competenza territoriale diversa dalla circoscrizione amministrativa provinciale, purché raggruppino non meno di 50 iscritti che ne abbiano sottoscritto la richiesta.

Tali Sezioni interprovinciali o periferiche, vengono convenzionalmente denominate Sezioni Provinciali.

Art. 11

Sono organi delle Sezioni Provinciali:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Segretario.

Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti della Sezione Provinciale.

L'Assemblea:

- a) propone al Sindacato le istanze di base;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione Provinciale;
- c) elegge la Giunta Esecutiva;
- d) elegge i propri delegati al Congresso Nazionale;
- e) elegge i propri rappresentanti in seno al Comitato Centrale;
- f) dibatte la relazione del Segretario Provinciale;
- g) fissa la misura del contributo sindacale provinciale.

È convocata dal Segretario di propria iniziativa o su delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti. L'Assemblea deve essere comunque convocata prima di ogni Comitato Centrale. Non vi è obbligo di convocare l'Assemblea provinciale quando il Comitato Centrale viene convocato il giorno successivo il Congresso Nazionale.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione e ne deve essere data comunicazione alla Segreteria Generale.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà.

L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e le materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

In caso di impedimento il voto può essere delegato.

Ogni componente non può avere più di una delega.

Art. 13

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti secondo delibera dell'Assemblea.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) eleggere, fra i propri componenti, il Segretario ed uno o due Vice Segretari;
- b) designare i propri rappresentanti in enti e organismi locali;
- c) coadiuvare il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni;
- d) deliberare sulle domande di iscrizione al Sindacato;
- e) convocare l'Assemblea;
- f) adempiere tutte le attribuzioni che sono ad essa demandate dagli organi del Sindacato;
- g) adoperarsi per dirimere controversie tra gli iscritti della Sezione Provinciale;
- h) segnalare alla Commissione Provinciale Albo Agenti eventuali casi passibili di provvedimento disciplinare a norma della Legge n. 48/1979.

La Giunta Esecutiva esercita in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa entro 45 giorni.

La convocazione deve essere effettuata a norma del quarto comma dell'art. 12. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14

Il Segretario presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva ed adempie le deliberazioni degli organi del Sindacato; inoltre esegue tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie alla buona amministrazione della Sezione Provinciale. Tali poteri possono essere delegati dal Segretario Provinciale ad un altro membro di Giunta.

Il Segretario Provinciale fa parte di diritto del Comitato Centrale e Regionale.

I Vice Segretari fanno le veci del Segretario in caso di assenza o impedimento, con precedenza secondo l'età e fanno parte di diritto del Comitato Regionale.

In caso di cessazione dalla carica la Giunta Esecutiva procederà a nuova elezione.

Capo V – Gruppi Aziendali

Art. 15

Nell'ambito dei Gruppi Aziendali o interaziendali che riuniscono gli Agenti operanti per una o più imprese di assicurazione, purché facenti parte del medesimo Gruppo finanziario, gli iscritti al Sindacato Nazionale Agenti attuano gli scopi dello SNA, eseguono tutte le disposizioni dello SNA, informano lo SNA delle iniziative che possano avere interesse generale, e perseguono in autonomia gli scopi previsti dal proprio statuto.

L'iscritto al Sindacato Nazionale Agenti può aderire a più Gruppi Aziendali ma può rivestire la carica di Presidente o Rappresentante in un solo Gruppo.

Art. 15 bis

Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di più imprese che dia luogo ad un'unica rete agenziale i Gruppi Aziendali esistenti dovranno a loro volta costituire un solo Gruppo Aziendale entro 24 mesi; se invece vengono mantenute reti agenziali separate i rispettivi Gruppi Aziendali potranno conservare la loro autonomia originale.

Art. 16

Per ottenere il riconoscimento da parte del Sindacato il Gruppo Aziendale deve trasmettere alla Giunta Esecutiva Nazionale il proprio statuto e l'elenco degli Agenti che hanno dato la loro adesione.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche non possono contenere norme contrastanti con lo Statuto del Sindacato. Nell'ambito della stessa impresa può essere riconosciuto un solo Gruppo Aziendale.

Il Gruppo Aziendale deve altresì comunicare annualmente al Sindacato l'elenco nominativo dei propri iscritti.

Art. 16 bis

La richiesta di riconoscimento del Gruppo Aziendale, con le modalità previste all'art. 16, deve essere presentata al Sindacato Nazionale Agenti dal Presidente o da quell'iscritto al Gruppo ed al SNA, al quale lo Statuto affida la rappresentanza nel Comitato.

Capo VI – Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali

Art. 17

Il Gruppo Aziendale riconosciuto è rappresentato nel Comitato dal Presidente.

Qualora questi non fosse iscritto allo SNA il Gruppo Aziendale sarà rappresentato dal Vice Presidente sempreché iscritto allo SNA o in mancanza dall'Agente iscritto allo SNA che ha riportato più voti in seno all'assemblea del Gruppo Aziendale.

Il Comitato, così formato, ha i seguenti compiti:

- a) trasferire in seno alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Comitato Centrale le istanze dei Gruppi Aziendali tramite i propri rappresentanti;
- b) contribuire all'azione ed alla politica del Sindacato attivando i Gruppi Aziendali;
- c) adoperarsi per l'esecuzione – da parte dei Gruppi – delle deliberazioni del Sindacato;
- d) promuovere la costituzione di Gruppi Aziendali ove non esistenti;
- e) incentivare lo scambio fra i Gruppi delle esperienze e delle realizzazioni aziendali di comune interesse.

Il Comitato elegge un Presidente ed un Vice Presidente che fanno parte, di diritto, della Giunta Esecutiva Nazionale. Elegge inoltre tanti componenti che fanno parte anch'essi di diritto del Comitato Centrale in ragione di uno ogni dieci Gruppi Aziendali riconosciuti, o frazione non inferiore a cinque. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora alla prima votazione non sia raggiunta la maggioranza prescritta, l'elezione si determina con la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 18

Il Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito almeno 20 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza tale termine è ridotto a sette giorni.

Le adunanze del Comitato sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di impedimento il voto può essere delegato ad altro componente dello stesso Gruppo purché iscritto allo SNA.

In caso di cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente, o di uno o più delegati al Comitato Centrale, si procede a nuove elezioni per l'incarico reso vacante.

Capo VII – Congresso Nazionale

Art. 19

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai Segretari delle Sezioni Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti della Sezione stessa;
- b) da componenti il Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra i componenti del Gruppo stesso iscritto allo SNA;
- c) da delegati delle Sezioni Provinciali eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione non inferiore a dieci. In caso di impedimento è ammessa la delega ad altro componente della stessa Sezione.

Ogni componente non può avere più di due deleghe.

Qualsiasi altro iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, con facoltà di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

Art. 20

Il Congresso Nazionale esprime la volontà della categoria e delibera la politica generale del Sindacato.

Il Congresso inoltre:

- a) elegge l'Ufficio di Presidenza;
- b) dibatte la relazione morale e quella finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) elegge venti componenti del Comitato Centrale; tra coloro che non ne fanno già parte di diritto;
- d) elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti del Collegio dei Proviviri;
- e) elegge il Collegio Sindacale;
- f) delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Sindacato.

Art. 21

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

Si riunisce in via straordinaria:

- a) per delibera della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b) per delibera del Comitato Centrale;
- c) su richiesta, scritta e motivata di almeno un quinto degli iscritti.

La riunione del Congresso in via straordinaria, salvo quando comporti il rinnovo delle cariche sociali, non determina proroga della scadenza del triennio per la convocazione del Congresso ordinario.

Art. 22

La convocazione del Congresso Nazionale è fatta dal Segretario Generale mediante avviso spedito almeno quarantacinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il predetto termine può essere ridotto a venti giorni.

L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno. Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Delle adunanze del Congresso si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario del Congresso.

Capo VIII – Comitato Centrale

Art. 23

Il Comitato Centrale è composto:

- a) dai Segretari Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato appartenente alla stessa Giunta Provinciale;
- b) dai componenti eletti dalle Assemblee Provinciali in ragione di un componente ogni 200 iscritti in eccedenza ai primi 100. In caso di impedimento possono delegare altro iscritto della stessa Sezione Provinciale;
- c) dal Presidente, dal Vice Presidente del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali e da tanti componenti eletti dal Comitato stesso in ragione di uno ogni dieci Gruppi Aziendali riconosciuti o frazione non inferiore a cinque. In caso di impedimento possono essere rappresentati, ciascuno da un delegato appartenente al Comita-

to dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali. In ogni caso i rappresentanti dei Gruppi non possono disporre di più di un voto ciascuno;

- d) da venti componenti eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 20, secondo comma, lett. c). Questi, in caso di impedimento non possono rilasciare delega per la loro partecipazione alle adunanze del Comitato Centrale.

I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non possono partecipare al Comitato Centrale con più di una delega.

Non è ammessa l'appartenenza al Comitato Centrale a più titoli. Quando si verifica questa eventualità, il componente deve optare per una sola delle cariche che gli danno diritto di appartenere all'organo, rinunciando alle altre cariche entro 15 giorni.

Trascorsi i 15 giorni senza che abbia optato s'intende decaduto dalla carica più recente e nel frattempo l'interessato ha diritto ad un solo voto.

Il Comitato Centrale è validamente costituito subito dopo la proclamazione degli eletti di cui al punto d) che deve essere effettuata al termine del Congresso, anche nel caso in cui gli organi previsti alle lettere a), b) e c) non abbiano espresso tutti i loro rappresentanti, purché sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Partecipano al Comitato Centrale, senza diritto di voto:

- a) il più anziano tra gli iscritti presente in rappresentanza della categoria, in ogni organismo ministeriale;
- b) il Presidente del Comitato Amministratore della Cassa Pensione purché iscritto al Sindacato.

Art. 24

Il Comitato Centrale:

- a) sviluppa la politica deliberata dal Congresso Nazionale, tramite la Giunta Esecutiva Nazionale, e vigila sulla sua corretta attuazione;
- b) elegge fra i propri componenti, la Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) ratifica l'elezione del Segretario Generale, qualora essa avvenga al di fuori della Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) dibatte la relazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- e) approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo nonché la relazione finanziaria predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) ratifica gli accordi o contratti collettivi proposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- g) ha facoltà di convocare il Congresso Nazionale, fissando l'ordine del giorno;
- h) esprime la fiducia alla Giunta Esecutiva Nazionale, su mozione presentata da almeno un terzo dei suoi componenti. Se la fiducia non viene accordata, la Giunta Esecutiva Nazionale decade e si procede, nella stessa seduta, a nuove elezioni;
- i) adempie a tutte le altre attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto, anche delegandole alla Giunta Esecutiva Nazionale;
- l) ratifica le deliberazioni adottate con procedura di urgenza dalla Giunta Esecutiva Nazionale, a termini del penultimo comma dell'art. 27.

Il Comitato Centrale ad ogni riunione elegge fra i propri componenti il Presidente.

Art. 25

Il Comitato Centrale deve riunirsi almeno due volte l'anno.

È convocato:

- a) per decisione della Segreteria Generale;
- b) per delibera della Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei suoi componenti, rivolta alla Segreteria Generale. In tal caso il Comitato Centrale deve essere tenuto entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni del Comitato Centrale sono effettuate dal Segretario Generale mediante avviso spedito almeno 30 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 15 giorni. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Comitato Centrale, dopo ogni Congresso che prevede il rinnovo delle cariche, è convocato alle ore 10 del giorno successivo a quello della chiusura delle operazioni di voto, nella stessa sede congressuale, per procedere all'elezione della Giunta Esecutiva Nazionale ed indicare alla stessa l'attuazione delle delibere del Congresso Nazionale.

Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei componenti.

Capo IX – Giunta Esecutiva Nazionale

Art. 26

La Giunta Esecutiva è formata da tredici componenti eletti dal Comitato Centrale, dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali che ne fanno parte di diritto.

Nel caso che il Segretario Generale venga eletto al di fuori della Giunta Esecutiva, questa risulta formata da sedici componenti.

Non possono far parte della Giunta Esecutiva Nazionale più di tre componenti che ripetono l'incarico da una stessa impresa o gruppo di imprese.

Art. 27

La Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) attua la politica deliberata dal Congresso Nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato Centrale;
- b) tratta accordi e contratti collettivi da sottoporre alla ratifica del Comitato Centrale;
- c) elegge il Segretario Generale fra i suoi componenti o fra gli iscritti. Il Segretario Generale viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei

componenti la Giunta e con la maggioranza assoluta dopo la terza votazione;

- d) elegge tre Vice Segretari a maggioranza assoluta;
- e) coadiuva la Segreteria nell'esecuzione delle delibere del Comitato Centrale;
- f) designa i rappresentanti del Sindacato in enti o organismi nazionali ed internazionali;
- g) elegge i componenti delle Commissioni, fissandone i compiti. Con la convocazione del Congresso nomina la Commissione per la verifica dei poteri;
- g bis) nomina un componente effettivo del Collegio dei Probiviri scegliendolo tra persone aventi esperienza in materie giuridiche, anche fra i non iscritti al Sindacato;
- h) predispone annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, delibera sugli impieghi del fondo comune, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- i) fissa la misura del contributo sindacale nazionale;
- l) decide sul riconoscimento dei Gruppi Aziendali;
- m) autorizza la costituzione di Sezioni periferiche;
- n) decide, in sede di appello, entro 60 giorni, sull'accettazione delle domande di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- o) nomina i soci onorari;
- p) pronuncia sentenza definitiva nei ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri. Divenuta in ogni caso esecutiva la sentenza, qualora il fatto comporti implicazioni per l'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, deve darne comunicazione alla Commissione Nazionale di cui all'art. 15 della legge n. 48/1979;
- q) decide sulle eventuali domande di riammissione presentate dagli agenti espulsi dal Sindacato. Tale decisione può essere assunta dopo che sia trascorso almeno un anno dalla sentenza e dopo aver sentito il parere della Giunta Esecutiva della Sezione Provinciale cui l'agente espulso apparteneva;
- r) delibera la convocazione del Congresso e del Comitato Centrale fissandone l'ordine del giorno;
- s) emana il Regolamento di attuazione dello Statuto, sentito il parere del Comitato Centrale;
- t) nomina il Direttore del Sindacato;
- u) adempie a tutte le funzioni che le sono demandate dal Comitato Centrale;
- v) delibera lo svolgimento di un Convegno Nazionale a tesi negli anni nei quali non siano previsti Congressi Nazionali ordinari o straordinari.

La Giunta Esecutiva Nazionale può esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri del Comitato Centrale sotto espressa riserva di ratifica da parte di questo.

Gli atti compiuti al presente titolo decadranno a tutti gli effetti il 45° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica del Comitato Centrale.

La Giunta Esecutiva Nazionale deve tenere costantemente informati i componenti del Comitato Centrale e i componenti del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali sulla propria attività.

Art. 28

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Segretario Generale di propria iniziativa oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata.

La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva Nazionale è immediatamente convocata dopo la sua elezione, per procedere all'elezione della Segreteria Generale.

Le riunioni della Giunta sono valide quando sono presenti almeno dieci componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Capo X – Segreteria Generale

Art. 29

La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale e da tre Vice Segretari. In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, la Giunta Esecutiva Nazionale procede a nuova elezione per la sostituzione del componente cessato.

La Segreteria Generale:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- a bis) determina al proprio interno i compiti di ciascun componente la Segreteria e le modalità di collaborazione dei componenti la Giunta;
- b) dirige i servizi del Sindacato;
- c) amministra i fondi del Sindacato, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) cura e mantiene i rapporti con la Commissione Nazionale Albo Agenti di cui all'art. 15 della Legge n.48/1979, la Cassa Pensione, i Ministeri, rappresentanze di enti ed organismi sia nazionali che internazionali;
- e) è responsabile della gestione del personale del Sindacato, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) ha facoltà di convocare tutti gli Organi del Sindacato eccetto il Congresso Nazionale;
- g) ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi del Sindacato.

Il Segretario Generale presiede le adunanze della Giunta Esecutiva Nazionale; ha la rappresentanza del Sindacato di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori generali o speciali per la rappresentanza del Sindacato in giudizio; in qualsiasi stato e grado e davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria o speciale.

Il Segretario Generale designa quale dei Vice Segretari assume le funzioni vicarie. In caso di impedimento del Vice Segretario Vicario, le sue funzioni verranno assunte dal Vice Segretario di maggiore età.

Capo XI – Collegio dei Probiviri

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque componenti effettivi e da tre supplenti.

Il Congresso elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti. Il quinto componente effettivo è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente ed un Vice Presidente.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali ed al Collegio Sindacale.

Art. 31

È compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) la disciplina sindacale;
- b) il comportamento morale e professionale degli iscritti.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e gli organi collegiali. Il Collegio agisce di propria iniziativa o su motivata segnalazione o per incarico delle parti.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti. In ogni caso di impedimento i supplenti partecipano ai lavori del Collegio subentrando agli effettivi in ordine di graduatoria dei voti.

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni aventi efficacia anche nell'ambito dei Gruppi Aziendali:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da tre a dodici mesi;
- d) l'espulsione dal Sindacato.

Il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza entro sei mesi dall'inizio del procedimento.

Il Collegio entro 5 giorni dalla sentenza, deve darne comunicazione al Sindacato, e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui all'art. 31, primo comma, lett. a) e b), gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta Esecutiva Nazionale che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva, la Giunta Esecutiva Nazionale deve darne comunicazione agli interessati.

Capo XII – Collegio Sindacale

Art. 33

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali in ogni caso di impedimento degli effettivi, partecipano ai lavori del Collegio subentrando in ordine di graduatoria dei voti.

Le riunioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali ed al Collegio dei Probiviri.

Art. 34

Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni secondo le norme degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, interviene alle riunioni del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

Capo XIII – Comitato Regionale

Art. 35

I Comitati Regionali sono costituiti per iniziative delle Sezioni Provinciali delle singole regioni. Sono composti dai Segretari Provinciali, dai Vice Segretari Provinciali e dagli altri componenti il Comitato Centrale che fanno parte della stessa regione.

Il Comitato Regionale intrattiene rapporti con le amministrazioni e gli organismi regionali.

TITOLO IV – DIPENDENTI DEL SINDACATO

Art. 36

La Segreteria Generale, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale, provvede alla gestione del personale del Sindacato.

La qualifica di iscritto è incompatibile con quella di dipendente del Sindacato.

Art. 37

Gli uffici del Sindacato sono affidati ad un direttore nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Egli provvede al buon andamento dei servizi, dei quali è responsabile, attua le disposizioni degli organi direttivi e compie gli atti di ordinaria gestione. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali e provvede alla conservazione dei registri delle deliberazioni.

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Congresso Nazionale, del Comitato Centrale, della Giunta Esecutiva Nazionale, del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, possono essere assunte dai dipendenti del Sindacato.

TITOLO V – FONDO DEL SINDACATO

Art. 38

Il fondo del Sindacato è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività del Sindacato e delle attività provenienti dall'Associazione Nazionale Agenti costituitasi in Sindacato Nazionale Agenti con delibera congressuale del novembre 1972;
- b) dai contributi sindacali;
- c) dalle eventuali erogazioni e lasciti.

Il fondo del Sindacato viene amministrato secondo le norme degli articoli 24 lett e), 27 lett. h) e i), 29 lett. c).

Art. 39

Tutela dell'attività sindacale

Il Sindacato con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale presta assistenza legale e finanziaria agli iscritti danneggiati per la loro attività sindacale.

Art. 40

Votazioni

Le votazioni degli organi collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale in forma palese o segreta.

Le votazioni per l'elezione a cariche di ogni ordine e grado e per la designazione ad incarichi o commissioni, avvengono a scrutinio segreto, salvo che per l'ufficio di Presidenza del Congresso, per le Commissioni congressuali e per il Presidente del Comitato Centrale.

Le elezioni a cariche o incarichi e le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo il caso in cui il presente Statuto disponga in modo diverso. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche.

Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per modificare lo Statuto del Sindacato occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in aula.

Per deliberare lo scioglimento del Sindacato occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.

L'elezione dei componenti elettivi del Comitato Centrale da parte del Congresso avviene, successivamente al dibattito delle mozioni, con presentazione di liste di 20 candidati accompagnate da mozioni programmatiche. Se viene presentata una sola lista, questa deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 30 e non superiore a 50. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 12 candidati della lista. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Se vengono presentate più liste l'elezione si attua con voto di lista che comporta voto di preferenza per tutti i candidati della stessa oppure con voto di preferenza per i candidati di una sola lista nel numero massimo di 12. Il voto di preferenza per i candidati di una lista comporta un voto per la lista medesima.

Il voto dato a candidati di liste diverse o ad un numero di candidati maggiore a 12 è nullo.

Il numero degli eletti è assegnato a ciascuna lista con il sistema proporzionale puro e risultano eletti per ciascuna lista i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

L'elezione dei componenti la Giunta Esecutiva Nazionale da parte del Comitato Centrale avviene con presentazione di liste di 15 candidati

accompagnate da mozioni programmatiche. Se viene presentata una sola lista questa deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 20. L'elezione si attua con voto di preferenza per un numero massimo di 10 candidati della lista. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Se vengono presentate più liste l'elezione si attua con voto di lista che comporta voto di preferenza per tutti i candidati o anche con voto di preferenza espresso per un massimo di 10 candidati appartenenti alla stessa lista.

Il voto di preferenza ai candidati di una lista comporta voto per la stessa.

Il voto dato a candidati di liste diverse o ad un numero di candidati maggiore a 10 è nullo.

I posti vengono attribuiti tra le varie liste con il sistema della proporzionale pura, nel caso la lista di maggioranza abbia ricevuto almeno i nove tredicesimi dei voti.

In caso contrario, attribuiti 9 seggi alla lista di maggioranza, gli altri vanno attribuiti alle rimanenti liste con il sistema della proporzionale pura. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Qualora l'elezione di persone a cariche o incarichi determini un risultato di parità fra due o più candidati risulta eletto il più anziano. L'anzianità è determinata dall'età.

Art. 41

Scrutatori

Per ogni riunione degli organi sindacali nelle quali si deve procedere a votazione per scrutinio segreto, sono nominati almeno tre scrutatori i quali devono controllare le eventuali deleghe, procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale della votazione.

Le votazioni delle assemblee provinciali e delle Giunte Esecutive Provinciali possono essere effettuate anche senza la nomina degli scrutatori, purché le operazioni di voto e di scrutinio avvengano alla presenza della maggioranza dei votanti.

Art. 42

Decadenza dalle cariche ed incarichi

I membri eletti e quelli designati, che non intervengono senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 43.

La giustificazione deve essere presentata per iscritto a chi presiede l'organo, entro la successiva seduta.

Quando, per qualunque motivo, cessa contemporaneamente oltre la metà dei componenti di un organo sindacale, lo stesso è considerato decaduto e si procede a nuova elezione di tutti i suoi componenti.

La decadenza è automatica sia col venir meno dei presupposti di eleggibilità, sia con la sospensione o l'espulsione comminate ai sensi dell'art. 32.

Art. 43

Surroga dei membri cessati

La sostituzione dei componenti elettivi degli organi sindacali, venuti a cessare per qualsiasi motivo avviene:

- a) nella Giunta Esecutiva Nazionale, nel Comitato Centrale, relativamente agli eletti in Congresso e nelle Giunte Esecutive Provinciali, con la nomina di coloro che risultano primi tra i non eletti, delle liste di provenienza, sulla base delle specifiche norme elettorali fissate dallo Statuto e dal Regolamento;
- b) nelle Commissioni, a tutti i livelli, con una nuova designazione da parte dell'organo preposto;
- c) nel collegio dei Proviviri e dei Sindaci, con la nomina a supplente di coloro che risultano primi fra i non eletti. In tal caso il primo dei supplenti viene nominato componente effettivo.

In ogni caso i membri subentranti cessano anche essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 44

Durata delle cariche

Tutte le cariche degli organi sindacali durano tre anni e decadono con la convocazione del Congresso Nazionale che prevede le elezioni dei componenti del Comitato Centrale, ad eccezione della Segreteria Generale, delle Segreterie Provinciali e della Presidenza del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali che restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'apertura rispettivamente del Congresso Nazionale, delle Assemblee Provinciali e del Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali. Coloro che le rivestono sono rieleggibili. Per il loro rinnovo si deve procedere entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 45

Scioglimento del Sindacato

Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento del Sindacato, provvede alla nomina dei liquidatori e, in ottemperanza alle disposizioni di legge, fissa le norme per la suddivisione del fondo del Sindacato.

Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore con la convocazione del Congresso ordinario successivo alla sua approvazione.

Norma transitoria riferita all'art. 15

L'iscritto che aderisce a più Gruppi Aziendali può rivestire cariche statutarie in un solo Gruppo Aziendale, salvo il caso che risulti iscritto a più Gruppi Aziendali derivanti dalla scissione di un'impresa.

Norma transitoria

Le modifiche di cui agli articoli 15, 15 bis, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 23 e 44 apportate al presente Statuto entrano in vigore al primo Comitato Centrale dopo la chiusura della parte straordinaria del XXV Congresso Nazionale.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(approvato dalla Giunta Esecutiva Nazionale nella riunione del 20 e 21 marzo 1986)

CONTRIBUTI SINDACALI (art. 7 Statuto)

Art. 1

Qualora la riscossione del contributo sindacale venga effettuata da parte del Sindacato Nazionale per il solo contributo nazionale, resta fermo l'obbligo per l'iscritto di corrispondere il contributo provinciale alla Sezione competente per territorio.

SEZIONI PROVINCIALI (Art. 12 - 13 - 14 Statuto)

Art. 2

Quando per qualsiasi motivo i componenti della Giunta Esecutiva non possono essere surrogati a norma dell'Art. 43, lettera a), dello Statuto, il Segretario Provinciale convocherà l'assemblea entro 10 giorni dalla constatata impossibilità di surroga per l'elezione dei componenti mancanti.

Qualora, invece, per qualunque motivo, cessi contemporaneamente oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva, la stessa è considerata decaduta ed il Segretario Provinciale convocherà entro 10 giorni l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Nel frattempo il Segretario Provinciale si occuperà della sola ordinaria amministrazione.

Art. 3

Nell'ipotesi di mancata ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo precedente, il Segretario Generale, avvalendosi della facoltà sancita dall'art. 29 lettera f), dello Statuto, provvederà alla convocazione dell'Assemblea Provinciale, che sarà presieduta dallo stesso Segretario Generale o da un suo incaricato.

Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita a norma dell'Articolo 12, VII comma, dello Statuto, il Segretario Generale potrà nominare un Commissario, il quale provvederà all'ordinaria amministrazione fino a quando la Giunta Esecutiva Provinciale potrà essere eletta.

Art. 4

Il Presidente dell'Assemblea Provinciale deve inviare alla Segreteria Generale del Sindacato entro il terzo giorno successivo all'Assemblea, con lettera raccomandata, il relativo verbale da lui sottoscritto quando si sia fatto luogo ad elezione di parte o di tutti i componenti della Giunta Esecutiva Provinciale.

Il Segretario Provinciale eletto deve inviare alla Segreteria Generale del Sindacato con lettera raccomandata entro il terzo giorno successivo il verbale della giunta Esecutiva comprovante la sua elezione e gli incarichi attribuiti ai membri di

Giunta. Deve, inoltre, comunicare, nei termini di cui sopra, ogni successiva variazione attinente la composizione e gli incarichi della Giunta.

GRUPPI AZIENDALI
(artt. 15, 15 bis, 16, 16 bis, 17 Statuto)

Art. 5

Il Presidente del Gruppo Aziendale o in sua vece il Rappresentante del Gruppo nel Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali deve:

- a) comunicare i nominativi del Presidente, dei componenti il direttivo ed eventualmente del rappresentante del Gruppo nel Comitato dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Gruppi Aziendali, entro il terzo giorno dalla loro elezione o surroga;
- b) comunicare alla Giunta Esecutiva Nazionale ogni modifica statutaria entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione;
- c) far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno alla Segreteria Generale del Sindacato l'elenco nominativo degli iscritti.

CONGRESSO NAZIONALE
Componenti
(art. 19 - 20 - 40 Statuto)

Art. 6

L'Assemblea Provinciale per il rinnovo delle cariche e/o per l'elezione dei delegati al Congresso deve essere effettuata entro i 20 giorni successivi al ricevimento dell'avviso di convocazione del Congresso Nazionale.

Tale termine viene ridotto della metà in caso di convocazione urgente del Congresso Nazionale.

Art. 7

L'elezione delle cariche sindacali e dei delegati al Congresso deve essere effettuata in due distinte votazioni.

Il Segretario Provinciale deve essere eletto entro il giorno successivo all'elezione della Giunta.

Il Segretario Provinciale deve inviare in unico plico raccomandato alla Segreteria Generale del Sindacato, entro 3 giorni dall'Assemblea, copia conforme da lui sottoscritta della documentazione seguente:

- avviso di convocazione dell'Assemblea;
- verbale dell'Assemblea;
- verbale della Giunta Esecutiva Provinciale comprovante l'elezione del Segretario.

E' demandata alla Commissione per la verifica poteri la decisione motivata che consenta agli eletti di partecipare al Congresso, con diritto di voto, quando la Assemblea e l'invio dei relativi verbali avvengano per causa di forza maggiore fuori dai termini previsti.

Art. 8

Il numero dei delegati delle Sezioni Provinciali viene determinato sulla base del numero effettivo degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, se il Congresso si svolge entro il 30 giugno, od al 30 giugno dell'anno in corso, se il Congresso si svolge dopo tale data.

Art. 9

Il Presidente del Comitato dei Presidenti e rappresentanti dei Gruppi Aziendali entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione del Congresso, deve convocare il Comitato per il rinnovo delle cariche di cui all'Art. 17 dello Statuto. Copie conformi dell'avviso di convocazione e del verbale comprovante le elezioni devono essere inviate, a cura del Presidente eletto, alla Segreteria Generale del Sindacato, entro 3 giorni, con unico plico raccomandato.

Art. 10

Ai componenti il Congresso Nazionale viene rilasciata tessera di partecipazione; ai partecipanti senza diritto di voto viene rilasciata tessera di diverso colore.

Verifica Poteri
(Art. 27 lett. g) Statuto)

Art. 11

La Commissione per la verifica poteri deve riunirsi almeno il giorno precedente all'apertura dei lavori congressuali.

Essa ha il compito di procedere al controllo dei partecipanti, di decidere con apposita nota a verbale sulla ammissibilità al Congresso nei casi di contestazione e di convalidare il trasferimento di delega secondo quanto previsto dallo Statuto; verifica il numero dei presenti ai fini della validità della adunanza.

Lavori del Congresso
(Art. 20 comma I e II, lett. a) e b) Statuto)

Art. 12

Il Segretario Generale, dopo aver accertato la validità dell'adunanza, dichiara aperti i lavori congressuali.

Il Congresso procede immediatamente alla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e dal Segretario verbalizzante, quest'ultimo scelto tra i dipendenti del Sindacato.

Art. 13

L'Ufficio di Presidenza propone al Congresso la nomina della Commissione di scrutinio formata da almeno 12 componenti.

L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di candidato. La Commissione di scrutinio nomina nel suo seno un Presidente cui spettano i seguenti compiti:

- a) coordinare e dirigere le operazioni di conteggio dei voti comunque espressi durante i lavori congressuali;
- b) coordinare e dirigere le operazioni di voto e di scrutinio per l'elezione delle cariche sindacali ed in particolare:
 - assumere la Presidenza del seggio n. 1, al quale devono confluire i risultati delle operazioni di scrutinio degli altri seggi;
 - comunicare al Presidente del Congresso i risultati elettorali per la proclamazione degli eletti.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto per la elezione delle cariche sindacali l'Ufficio di Presidenza del Congresso nomina i Presidenti dei restanti seggi e fissa il riparto degli scrutatori fra tutti i seggi.

Art. 14

L'Ufficio di Presidenza può inoltre proporre la costituzione di una Commissione, composta da almeno 5 componenti, per la raccolta e l'esame delle istanze congressuali e per la formulazione della mozione conclusiva.
Tale Commissione designa un relatore che riferirà al Congresso.

Art. 15

L'Ufficio di Presidenza ed i componenti delle Commissioni vengono eletti per alzata di mano.

Art. 16

Esperate le formalità di rito si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno. I congressisti che intendono prendere la parola devono iscriversi presso la Presidenza del congresso. La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione. Ogni congressista può prendere la parola una volta sola sulla relazione della Giunta Esecutiva Nazionale.
La mozione d'ordine sempre che riguardi questioni di procedura, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore alla fine dell'intervento in corso, dà poi diritto di parola ad un delegato a favore ed a uno contro e, successivamente la pone in votazione.

Art. 17

La durata degli interventi può essere fissata dalla Presidenza del Congresso tenuto conto del numero degli iscritti a parlare.
La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dalla Presidenza tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.

Elezioni ed Operazioni di voto
(Art. 20 comma II, lett. c), d), e), f), Art. 40 dello Statuto)

Art. 18

L'elezione dei componenti il Comitato Centrale, del Collegio dei Proviviri e del Collegio Sindacale si effettua su schede distinte, di diverso colore, preventiva-

mente autenticate da uno scrutatore del seggio.

Art. 19

L'elezione dei componenti del Comitato Centrale avviene a norma dell'art. 40 dello Statuto con presentazione di una o più liste, accompagnate da mozioni programmatiche.

Le liste includono anche i candidati per il Collegio dei Proviviri e per il Collegio Sindacale.

Ogni candidato può far parte di una sola lista, ma non può essere presentatore di liste, nè componente della Commissione di scrutinio.

Le liste sono valide se sottoscritte da almeno 30 componenti del Congresso, aventi diritto al voto, che non possono sottoscrivere altre liste.

La presentazione delle liste deve essere effettuata alla Commissione di scrutinio, entro le ore 14 del giorno precedente quello delle votazioni, a cura di due dei sottoscrittori che devono dichiarare l'accettazione dei candidati.

Ciascuna lista ha diritto di avere un proprio rappresentante per ogni seggio elettorale costituito.

I nominativi dei rappresentanti di lista sono da indicarsi congiuntamente alla presentazione delle liste. Il rappresentante di lista ha facoltà di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e di ottenere la verbalizzazione, da parte del Presidente del seggio, delle sue osservazioni.

Art. 20

L'elezione del Collegio dei Proviviri e del Collegio Sindacale avviene con le modalità dell'art. 19 del presente Regolamento.

Ciascuna lista ha diritto di presentare un numero di candidati pari a quello degli eleggibili. Se viene presentata una sola lista questa deve comprendere un numero di candidati doppio rispetto al numero degli eleggibili.

Per l'elezione del Collegio Proviviri non si possono esprimere più di tre preferenze per gli effettivi e 2 per i supplenti, mentre per l'elezione del Collegio Sindacale non si possono esprimere più di 2 preferenze per gli effettivi e 1 per i supplenti.

L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista avviene con le modalità previste dall'Art. 30 del presente Regolamento.

Art. 21

La Commissione di scrutinio, incaricata dell'accettazione delle liste e delle candidature, verifica che le liste e le candidature abbiano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento ed assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 22

Nel caso di errore o di irregolarità la Commissione di scrutinio assegna ai sottoscrittori di lista il termine di un'ora entro il quale provvedere alla regolarizzazione. La Commissione dispone la stampa e la distribuzione delle liste.

Al termine delle operazioni di verifica delle liste dei candidati vengono istituiti 4 seggi elettorali, numerati progressivamente e composti da almeno 3 membri ciascuno.

Art. 23

All'apertura dei seggi gli elettori, previa presentazione al seggio, cui sono assegnati, della tessera di partecipazione convalidata dalla Commissione verifica poteri, ritireranno le schede di votazione.

E' data facoltà agli elettori di ottenere per una sola volta dal Presidente del seggio, cui sono assegnati, una scheda di votazione solo dietro resituzione di quella precedentemente ottenuta.

Art. 24

All'ora fissata dalla Presidenza del Congresso iniziano le operazioni di voto.

Ogni delegato si reca al seggio elettorale assegnatogli e consegna la tessera di partecipazione e le schede elettorali.

Uno dei membri del seggio, accertata la regolarità della tessera, legge il nome; il secondo appone la sua firma sull'elenco dei delegati a fianco del nominativo segnato; il Presidente riceve le schede e le depone nelle urne.

Operazioni di scrutinio

Art. 25

Il Presidente di ciascun seggio, all'ora fissata dalla Presidenza del Congresso, dichiara chiuse le votazioni.

Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso.

L'elenco firmato deve essere chiuso in busta sigillata e consegnato al Presidente del seggio n. 1 unitamente alle schede non utilizzate ed a quelle ritirate per la sostituzione.

Art. 26

Il Presidente di ciascun seggio inizia quindi le operazioni di scrutinio:

- a) estrae dall'urna una per volta le schede, ne controlla la regolarità ed annuncia il voto di lista e gli eventuali voti di preferenza;
- b) incarica i due componenti del seggio di registrare separatamente i voti.
Lo spoglio viene effettuato prima per le schede per l'elezione dei componenti del Comitato Centrale e successivamente per le schede delle elezioni del Collegio dei Proviviri e del Collegio Sindacale;
- c) redige verbale di tutte le operazioni, dal quale devono risultare eventuali contestazioni e controversie non risolte all'interno del seggio;
- d) trasmette al Presidente del seggio n. 1 in buste separate raccolte in un unico plico sigillato:
 - le schede valide;
 - le schede nulle da lui controfirmate;
 - le schede bianche da lui controfirmate;
 - le schede contestate;
 - il verbale delle operazioni di scrutinio, firmato da tutti i componenti del seggio.

Art. 27

Sono nulle le schede:

- a) in cui l'elettore si è fatto riconoscere o che contengono segni destinati a tal fine;
 - b) che esprimono voti dati a più liste;
 - c) che esprimono voti a favore di candidati di più liste, con lista non votata;
 - d) che contengono espressioni non di voto.
- Sono validi i voti di lista, ma nulli i voti di preferenza, quando votata una lista, i voti di preferenza siano stati così espressi:
- a) in numero maggiore di quello precisato dallo Statuto o dal Regolamento;
 - b) a favore dei candidati non inclusi nella lista votata;
 - c) a favore di candidati non inclusi in alcuna lista;
 - d) a favore di candidati appartenenti a più liste.

Art. 28

Per tutte le contestazioni e controversie sollevate intorno alle operazioni di scrutinio, che non abbiano trovato soluzione all'interno di ciascun seggio, si pronuncia a maggioranza semplice la Commissione di scrutinio riunita dal Presidente del seggio n. 1.

In apposito verbale si deve fare menzione delle decisioni adottate.

Art. 29

Al Presidente del seggio n. 1, in presenza degli altri Presidenti di seggio, è demandato il compito di:

- a) aprire i plichi provenienti da ciascun seggio;
- b) estrarre i verbali e le eventuali buste delle schede contestate;
- c) richiudere i plichi e risigillarli;
- d) ove necessario riunire la Commissione di scrutinio per la soluzione delle contestazioni di cui all'Art. 28 del presente Regolamento;
- e) riepilogare dai verbali di seggio, ed eventualmente, dal verbale della Commissione di scrutinio i risultati dello spoglio dei voti;
- f) quantificare ed assegnare a ciascuna lista seggi ed eletti, il tutto con le modalità previste dal successivo Art. 30;
- g) redigere in duplice copia verbale riassuntivo dei risultati elettorali, sottoscritto da tutti i Presidenti di seggio, di cui un esemplare deve essere consegnato alla Presidenza del congresso per la proclamazione ufficiale e, quindi, per essere allegato al verbale del Congresso;
- h) riunire in un unico contenitore sigillato:
 - i plichi di cui al punto c) del presente articolo;
 - la busta contenente le eventuali schede contestate e riconosciute nulle;
 - la busta contenente le eventuali schede contestate e riconosciute valide;
 - la busta contenente i verbali di cui al punto b) e g) del presente articolo, nonché l'eventuale verbale di cui all'Art. 28 del presente Regolamento;
 - le buste contenenti gli elenchi degli elettori e le schede non utilizzate di cui all'Art. 25 del presente Regolamento.

Art. 30

L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista avviene nel modo seguente:

- a) si divide il totale dei voti validi per il numero dei seggi e si ottiene così il quoziente elettorale;
- b) si attribuiscono provvisoriamente a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti interi contenuti nel numero dei voti da essa conseguiti;
- c) i seggi non assegnati in base ai quozienti interi vengono attribuiti alle liste che abbiano conseguito i maggiori resti.

I seggi attribuiti in via definitiva a ciascuna lista e risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono assegnati ai candidati che nell'ambito della stessa lista abbiano conseguito il maggior numero di preferenze.

COMITATO CENTRALE
Lavori Assembleari
(Art. 23 - 24 - 40 Statuto)

Art. 31

Il Comitato Centrale, in apertura dei lavori, dopo l'accertamento del numero legale da parte del Segretario Generale, procede alla elezione di un Presidente e di un Vice Presidente che devono essere scelti fra i propri componeti.

Il Presidente del Comitato Centrale esercita le proprie funzioni in base alle norme previste per il Presidente del Congresso.

Art. 32

Il Comitato Centrale approva il verbale della seduta precedente e dibatte la relazione del Segretario Generale sull'attività della Giunta Esecutiva Nazionale.

Il dibattito sulla relazione e sugli argomenti all'ordine del giorno si svolge secondo le norme previste dal Regolamento per il Congresso. Nel caso di decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale, il Comitato Centrale sospende i lavori e procede immediatamente a nuova elezione.

I lavori vengono ripresi subito dopo l'elezione della Segreteria Generale.

Operazioni di Voto e di Scrutinio

Art. 33

L'elezione dei componenti la Giunta Esecutiva Nazionale si svolge a norma dell'Art. 40 dello Statuto.

Ogni candidato può far parte di una sola lista, non può essere presentatore di liste nè far parte degli scrutatori.

Le liste sono valide se sottoscritte da almeno 5 componenti del Comitato Centrale, aventi diritto di voto, che non possono sottoscrivere altre liste.

La presentazione delle liste deve essere effettuata al Presidente del Comitato Centrale nei termini da lui fissati.

Per quanto non previsto, le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono in modo analogo a quello dettato dal Regolamento per il Congresso Nazionale con le necessarie compatibilità.

Art. 34

L'attribuzione dei seggi a ciascuna lista avviene nel modo seguente:

- 1) nell'ipotesi che una lista raggiunga o superi i 9/13 dei voti validi si procede secondo le modalità fissate dall'Art. 30 del presente Regolamento;
- 2) nell'ipotesi che nessuna lista raggiunga i 9/13 dei voti validi:
 - a) si assegnano 9 seggi alla lista di maggioranza;
 - b) si sommano i voti validi di tutte le altre liste e si divide tale somma per 4 (numero dei restanti seggi da attribuire), ottenendo il quoziente elettorale;
 - c) si assegnano alle restanti liste i seggi in ragione dei quozienti interi contenuti nel numero dei voti da ciascuna lista conseguiti;
 - d) i seggi non assegnati in base ai quozienti interi vengono attribuiti alle liste (esclusa quella di maggioranza) che abbiano conseguito i maggiori resti.

I seggi attribuiti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati che, nell'ambito della stessa, abbiano conseguito il maggior numero di preferenze.

Art. 35

Al Comitato Centrale, su invito della Segreteria Generale ed in considerazione degli argomenti in discussione, possono partecipare persone estranee al Comitato stesso.

Art. 36

Ai componenti del Comitato Centrale, che non sono presenti per tutta la durata dei lavori, non compete il rimborso spese.

COMITATO REGIONALE
(art. 35 Statuto)

Art. 37

Il Segretario Provinciale del capoluogo di Regione, entro 90 giorni dall'effettuazione del Congresso Nazionale che preveda il rinnovo delle cariche sociali, deve convocare i componenti il Comitato Regionale per renderlo operativo.

ESEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 30 DEL REGOLAMENTO

Voti validi: 800 Seggi da attribuire: 20 $800:20 = 40$ (quoziente elettorale)

Risultato dello spoglio dei voti e riparto dei seggi:

Lista	Voti validi	Quoziente	Seggi per quoziente	Resti	Seggi per i resti
1	347	40	8	27	1
2	237	40	5	37	1
3	216	40	5	16	–
	TOTALI 800		18		2

Come si può osservare i 2 seggi non attribuiti in base ai quozienti interi, vengono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti.

Pertanto la ripartizione finale dei seggi sarà la seguente:

LISTA 1: $8+1 = 9$ seggi **LISTA 2: $5+1 = 6$ seggi** **LISTA 3: $5+0 = 5$ seggi**

ESEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 34 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO

Voti validi: 130

Seggi da attribuire: 13

Risultato dello spoglio dei voti:

LISTA 1: 58 voti validi **LISTA 2: 39 voti validi** **LISTA 3: 33 voti validi**

TOTALE: 130 voti validi

Come è possibile constatare nessuna lista ha riportato i 9/13 dei voti validi (pari o più del 63,23% del totale dei voti validi).

Alla lista 1 (lista di maggioranza) si assegnano 9 seggi.

Si sommano i voti delle liste 2 e 3: $39 + 33 = 72$.

Si divide tale somma per il numero dei seggi da assegnare ancora $72:4 = 18$ (quoziente elettorale).

LISTA 2 $39:18 = 2$ seggi - Resto 3 - nessun ulteriore seggio.

LISTA 3 $33:18 = 1$ seggio - Resto 15 - 1 seggio in base al maggior resto.

Pertanto la ripartizione finale dei seggi sarà la seguente:

LISTA 1: 9 seggi **LISTA 2: 2 seggi** **LISTA 3: 2 seggi (1+1)**

Totale seggi assegnati: 13

SOMMARIO

TIT. I -	COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	Pag.:	1
TIT. II -	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	»	2
	Capo I - Iscrizione	»	2
	Capo II - Doveri degli iscritti	»	2
	Capo III - Contributi sindacali	»	2
TIT. III -	ORGANI DEL SINDACATO	»	3
	Capo IV - Sezioni Provinciali	»	3
	Capo V - Gruppi Aziendali	»	5
	Capo VI - Comitato dei Presidenti e dei - Rappresentanti dei Gruppi Aziendali	»	6
	Capo VII - Congresso Nazionale	»	7
	Capo VIII - Comitato Centrale	»	8
	Capo IX - Giunta Esecutiva Nazionale	»	10
	Capo X - Segreteria Generale	»	12
	Capo XI - Collegio dei Probiviri	»	13
	Capo XII - Collegio Sindacale	»	14
	Capo XIII - Comitato Regionale	»	14
TIT. IV -	DIPENDENTI DEL SINDACATO	»	15
TIT. V -	FONDO DEL SINDACATO	»	15
TIT. VI -	NORME GENERALI	»	16
	NORMA TRANSITORIA	»	18
	NORMA TRANSITORIA ALL'ART. 15	»	19
	NORMA TRANSITORIA	»	19
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO			da pag. 21